PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA CEREALI

Art. 7

Disposizioni transitorie

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento siano stati gia' iniziati ma non anteriormente al 1° gennaio 1932. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo - Mosconi - Rocco - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 16 luglio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali
Estremi	Legge 30 maggio 1932, n. 720
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-dirette-ad-agevolare-la-costruzione-e-l-attrezzamento-di/art-7-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it